

## **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Formazione**

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Scienze della Formazione in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei suoi organi ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e i regolamenti dell'Università Roma Tre.

### **TITOLO I ASPETTI GENERALI**

#### **Art. 1 Denominazione e finalità**

1. Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominato Dipartimento), istituito con Decreto Rettorale n. 1549 del 16 ottobre 2012, è la struttura cui competono le attività di promozione, programmazione, coordinamento e gestione della ricerca, della didattica e della formazione alla ricerca e della terza missione nelle aree scientifico-disciplinari delle Scienze della Formazione di cui alla tabella A dello Statuto di Ateneo.
2. I settori scientifico-disciplinari corrispondenti al progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento sono quelli indicati come di base e caratterizzanti nelle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento stesso.
3. Le finalità e gli obiettivi di natura scientifica e didattico-formativa che il Dipartimento intende conseguire sono definiti nella sua proposta istitutiva approvata dal Senato Accademico il 19 settembre 2012 e il 9 ottobre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2012 e il 9 ottobre 2012.
4. In conformità con quanto previsto dall' art. 33 della Costituzione della Repubblica e

dall'art. 5 dello Statuto di Ateneo, le attività realizzate dal Dipartimento si basano sul rispetto della libertà e dell'autonomia didattica e di ricerca di ogni singolo docente ad esso afferente.

5. Il Dipartimento opera per preservare, valorizzare e diffondere il patrimonio intellettuale, scientifico e culturale derivante dalle attività di studio e ricerca svolte dai suoi membri.

#### **Art. 2**

#### **Composizione personale docente e tecnico amministrativo**

1. Appartengono al Dipartimento i professori di ruolo ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che vi hanno aderito al momento della costituzione o successivamente secondo la regolamentazione in vigore nell'Ateneo.

2. Al Dipartimento afferisce il personale tecnico e amministrativo di ruolo assegnatogli dai competenti organi di Ateneo. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico e amministrativo di ruolo è regolata dalla disciplina di Ateneo.

3. Al Dipartimento fanno capo i dottorandi di ricerca che svolgono attività di studio e ricerca in corsi di dottorato promossi o organizzati dal Dipartimento stesso nonché i titolari di assegno di ricerca i cui bandi sono stati da questo emanati.

#### **Art. 3**

#### **Autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e amministrativa**

1. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e amministrativa per il proprio funzionamento.

#### **Art. 4**

#### **Risorse finanziarie**

1. Il Dipartimento dispone di:

- a) finanziamenti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, quali:
  - dotazione ordinaria di funzionamento;

- quota sui contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai master e ai corsi di dottorato di ricerca;
  - assegnazioni per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e di materiale bibliografico;
- b) finanziamenti di enti e di privati, specificamente assegnati al Dipartimento;
  - c) finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di terza missione;
  - d) proventi derivanti dalle attività per conto terzi;
  - e) ogni altro fondo e provento specificamente destinato al Dipartimento.
2. Il Dipartimento dispone, altresì, di risorse destinate all'assunzione del personale, nei limiti delle assegnazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 5** **Classi di laurea di pertinenza**

1. Secondo quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 1549/2012 sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea L 19 "Scienze dell'educazione e della formazione", L 39 "Servizio sociale", L 40 "Sociologia", LM 50 "Programmazione e gestione dei servizi educativi", LM 57 "Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua", LM 85 in "Scienze pedagogiche", LM 85**bis** "Scienze della formazione primaria" e LM 87 "Servizio sociale e politiche sociali".
2. Secondo quanto deliberato dal Senato Accademico in data 22 dicembre 2020 e dal Consiglio di Amministrazione in data 15 febbraio 2021 è altresì di pertinenza del Dipartimento la classe di laurea LM 93 "Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*".

#### **Art. 6** **Dottorati di ricerca**

1. Il Dipartimento promuove e organizza nelle forme più idonee e secondo gli assetti previsti dalla Legge, corsi di dottorato di ricerca. Il Dipartimento può inoltre concorrere

all'organizzazione di dottorati di ricerca istituiti con altri Dipartimenti, con altri Atenei nazionali e internazionali o con altri soggetti pubblici e privati.

2. I corsi di dottorato sono finanziati con risorse del Dipartimento e dell'Ateneo nonché, ove possibile, con risorse provenienti da enti e istituzioni pubbliche o private.

3. Ha sede presso il Dipartimento il seguente corso di dottorato di ricerca in "Teoria e ricerca educativa e sociale" la cui istituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.

4. Il corso di dottorato di ricerca prevede il Collegio di docenti e il/la Coordinatore/Coordinatrice, secondo l'art. 5 comma 1 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo. Il/la Coordinatore/Coordinatrice, eletto/a dal Collegio, può designare uno o più vicecoordinatori, anche in funzione dell'eventuale articolazione del dottorato in *curricula*, di cui uno con la funzione di vicario.

## **TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA**

### **Art. 7 Organizzazione delle attività didattiche**

1. Sono di competenza del Dipartimento:
  - il corso di laurea in "Scienze dell'educazione per Educatori e Formatori (Legge 205, commi 594-601)" (L 19)";
  - il corso di laurea in "Scienze dell'Educazione" (L 19) in modalità prevalentemente a distanza;
  - il corso di laurea in "Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia" (L 19);
  - il corso di laurea interclasse in "Servizio sociale e Sociologia" (L 39-L 40);
  - il corso di laurea magistrale interclasse in "Scienze Pedagogiche e Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua" (LM 85-LM 57);
  - il corso di laurea magistrale interclasse in "Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali" (LM 50-LM 87);

- il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria” (LM 85*bis*).

2. Nell’ambito di un progetto formativo comune elaborato e realizzato con il Dipartimento di Giurisprudenza e con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, è di competenza del Dipartimento il Corso di laurea magistrale interdipartimentale in “*E-learning e Media Education*” (LM 93). Ai sensi dell’art. 6 *bis* comma 3 lettera a) del Regolamento Didattico di Ateneo, il Dipartimento di Scienze della Formazione è stato individuato come Dipartimento di riferimento.

3. È di competenza del Dipartimento, altresì, il corso di laurea interateneo in “*Scienze dell’Educazione*” nella classe L-19, organizzato in convenzione con l’Università della Tuscia.

4. Il corso di laurea di cui al D.M. n. 270/2014 in “Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane” (L 19), che dall’anno accademico 2018/2019 risulta disattivato, rimane di competenza del Dipartimento fino al suo esaurimento. I corsi di laurea di cui al D.M. n. 270/2014 in “Scienze dell’Educazione”, trasformato in “Scienze dell’Educazione per educatori e formatori”, e in “Educatore professionale di comunità”, trasformato in “Educatore di nido e servizi per l’infanzia”, rimangono di competenza del Dipartimento fino ad esaurimento degli studenti iscritti.

È inoltre di competenza del Dipartimento fino al suo esaurimento il corso di laurea quadriennale in “Scienze della Formazione Primaria” di cui al D.P.R. 31 luglio 1996 n. 471 e successive integrazioni e modificazioni. Il Dipartimento, attraverso idonee soluzioni didattiche e in osservanza dei Regolamenti di Ateneo, assicura agli studenti la possibilità di concludere tali corsi di laurea o di individuare attraverso passaggi e trasferimenti le modalità per concludere i percorsi di studio.

5. Il Dipartimento organizza altresì le attività didattiche dei corsi universitari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione professionale e di specializzazione di cui la Legge gli attribuisce la competenza.

6. Il Dipartimento, sentiti gli interessati, assegna ogni anno i compiti didattici ai propri

docenti in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un'equa ripartizione del carico didattico complessivo. In presenza di esigenze didattico- formative non soddisfatte dai compiti didattici assegnati, il Dipartimento può conferire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.

7. In conformità con l'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo, il Dipartimento è tenuto ad assicurare le attività connesse con:

- la definizione e la presentazione dell'offerta formativa;
- la carriera universitaria degli studenti;
- la predisposizione e la realizzazione della didattica;
- la predisposizione delle informazioni e degli avvisi relativi alla didattica;
- la programmazione e lo svolgimento delle prove di valutazione (esami);
- la programmazione e lo svolgimento delle prove finali;
- i servizi di assistenza per gli studenti e per i docenti.

Le informazioni relative alle attività didattiche sono rese disponibili sul sito *web* del Dipartimento, mediante la pubblicazione in ogni anno accademico dell'offerta formativa e della guida didattica nonché mediante le pagine ufficiali dei corsi di laurea.

### **Art. 8 Organizzazione dei servizi per gli studenti**

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto, al fine di sostenere l'attuazione del diritto allo studio il Dipartimento predispone iniziative e servizi finalizzati all'orientamento degli studenti nella fase di scelta e al tutorato come supporto nell'organizzazione della carriera didattica volti ad agevolare l'orientamento nonché il tutorato degli studenti nella fase di scelta e di ingresso ai percorsi universitari, in itinere e nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.

2. Il Dipartimento promuove e sostiene la mobilità degli studenti al fine di rafforzare la dimensione europea ed internazionale dell'istruzione superiore, migliorandone la qualità e incoraggiando la cooperazione transnazionale.

3. Il Dipartimento promuove e sostiene il percorso formativo degli studenti adulti e degli studenti lavoratori, anche con la predisposizione dei servizi previsti dalla normativa vigente.
4. Il Dipartimento promuove e sostiene il percorso formativo degli studenti stranieri.

#### **Art. 9 Organizzazione di altre attività**

1. Il Dipartimento, anche per favorire lo sviluppo dell'apprendimento permanente in ambito universitario, ai sensi della normativa vigente, promuove l'attivazione di master, corsi di perfezionamento e specializzazione e ogni altra attività di formazione e sviluppo professionale connessa agli obiettivi del Dipartimento, avvalendosi di soluzioni didattiche in presenza e a distanza.
2. Il Dipartimento concorre all'organizzazione delle attività dei master, dei corsi di perfezionamento e specializzazione compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle prioritarie finalità di natura didattica e di ricerca.
3. Il Dipartimento, come attività di terza missione, promuove la valorizzazione e la diffusione nel territorio delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*.

#### **Art. 10 Organizzazione delle attività di ricerca**

1. Il Dipartimento programma e organizza le proprie attività di ricerca in base agli obiettivi perseguiti, alle risorse disponibili, ai risultati attesi. Il Dipartimento accompagna la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione, favorendo e incentivando lo svolgimento di ricerche anche di carattere multi e interdisciplinare, nonché la partecipazione a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.
2. Le attività di ricerca vengono promosse, coordinate e sostenute dal Dipartimento nel

rispetto della autonomia tematica e metodologica del docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche del Dipartimento.

3. Il Dipartimento promuove e sostiene le attività dei centri di ricerca, dei laboratori e degli osservatori che sono riconosciuti di rilievo dipartimentale in ragione di requisiti quantitativi e qualitativi proposti dalla Commissione per la Ricerca e i Laboratori.

4. Il Dipartimento svolge attività di ricerca, servizio e consulenza anche tramite contratti e convenzioni stipulati con soggetti esterni pubblici e privati.

5. Il Dipartimento promuove e sostiene le attività scientifiche e didattiche del “Museo della Scuola e dell’Educazione Mauro Laeng” (MuSed), che ha sede presso il Dipartimento e normato con apposito regolamento.

### **TITOLO III ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

#### **Art. 11 Organi del Dipartimento**

1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 28 comma 1 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:

- a) il/la Direttore/Direttrice;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

#### **Art. 12 Direttore/Direttrice del Dipartimento**

1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 28 comma 2 dello Statuto, il/la Direttore/Direttrice:

- a) rappresenta il Dipartimento;

- b) presiede il Consiglio e la Giunta, predisponendone l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
- e) esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento;
- f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il/la Direttore/Direttrice inoltre:

- a) predisporre e proporre al Consiglio, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, un documento di programmazione triennale, in coerenza con il documento di programmazione triennale di Ateneo;
- b) predisporre e proporre al Consiglio, sulla base delle indicazioni della Commissione per la Ricerca e i Laboratori, con il supporto del/della Responsabile della Segreteria per la Ricerca, gli atti per la programmazione delle attività di ricerca del Dipartimento;
- c) predisporre e proporre al Consiglio, sulla base delle indicazioni della Commissione per la Didattica, e con il supporto del/della Responsabile della Segreteria Didattica, la programmazione dell'offerta formativa del Dipartimento;
- d) propone e promuove eventuali iniziative e collaborazioni con altri dipartimenti dell'Ateneo, con altre Università italiane o straniere, con il CNR e altre istituzioni scientifiche pubbliche o private, approntando i relativi strumenti organizzativi, promuovendo convenzioni tra l'università e altri enti interessati;
- e) mette a disposizione dei docenti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- f) procede, con il supporto della struttura amministrativa, all'acquisizione di strumenti, servizi, materiale, anche bibliografico e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento del Dipartimento.

3. Il/la Direttore/Direttrice è eletto/a dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. La durata del mandato di Direttore/Direttrice è di tre anni. I requisiti, le modalità e le procedure per l'elezione del/della Direttore/Direttrice sono stabiliti dal

Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del personale docente, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato Accademico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo (art. 41).

4. In conformità con quanto stabilito dall'art. 24 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, il/la Direttore/Direttrice può nominare tra i componenti del Consiglio di Dipartimento uno o più vicedirettori/vicedirettrici e designa altresì un/una professore/professoressa universitario/a quale Vicedirettore/Vicedirettrice vicario/a. Il/la Vicedirettore/Vicedirettrice vicario/a assume tutte le funzioni attribuite al/alla Direttore/Direttrice nei casi di sua assenza o impedimento. La nomina del/della Vicedirettore/Vicedirettrice vicario/a avviene con decreto rettorale.

5. Il/la Direttore/Direttrice può delegare alcune funzioni di sua competenza, o attribuire incarichi specifici su questioni ritenute di particolare rilievo, a docenti appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 13 Consiglio di Dipartimento**

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 28 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del/della Direttore/Direttrice e della Giunta. In particolare:

- a) elegge il/la Direttore/Direttrice;
- b) approva il regolamento di funzionamento del Dipartimento, le modifiche di questo e gli ulteriori regolamenti necessari per le attività del Dipartimento stesso;
- c) approva e verifica il documento di programmazione triennale in coerenza con il documento di programmazione triennale di Ateneo;
- d) approva la proposta di *budget* del Dipartimento presentata dal/dalla Direttore/Direttrice, articolato in *budget* economico e *budget* degli investimenti, e gli eventuali altri documenti relativi alla gestione di esercizio previsti dalla regolamentazione di Ateneo in materia, entro i termini previsti dalla suddetta regolamentazione;
- e) approva e verifica gli atti funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca del

Dipartimento;

- f) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
- g) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio di competenza del Dipartimento;
- h) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
- i) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;
- j) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
- k) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- l) detta criteri generali per l'utilizzo delle infrastrutture al fine di coordinare l'uso degli spazi e delle risorse strumentali in modo da assicurare la loro massima produttività;
- m) approva le proposte di finanziamento correlate con lo svolgimento delle attività di competenza del Dipartimento;
- n) approva le proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento, dei master e delle scuole di specializzazione;
- o) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca o di modifica di quelli esistenti;
- p) si esprime sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento approvandole o meno;
- q) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di natura didattica, di ricerca, di consulenza e di formazione;
- r) autorizza il/la Direttore/Direttrice alla firma di accordi di servizio didattico con altri Dipartimenti dell'Ateneo, quale ente fruitore o erogatore, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo;
- s) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- t) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale costituzione delle partizioni interne di cui all'art. 27, comma 12 dello Statuto;
- u) formula proposte, in conformità con la disciplina generale di Ateneo, per la costituzione di Centri interdipartimentali e di Centri interuniversitari di ricerca, di Centri interdipartimentali di servizi, di Consorzi di ricerca;
- v) decide la modalità di partecipazione all'organismo di indirizzo della Biblioteca di Area di Scienze della Formazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Sistema

Bibliotecario di Ateneo;

w) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo, dagli altri regolamenti di Roma Tre o assegnate da organi centrali di governo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il/la Direttore/Direttrice;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
- c) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo in una percentuale pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento (con approssimazione al valore intero più vicino o, nel caso di equidistanza, per eccesso), come previsto dall'art. 17 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo;
- d) rappresentanti degli studenti, nel numero previsto dall'art. 17 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, più un iscritto a corso di dottorato di ricerca;
- e) un/una rappresentante dei docenti a contratto, senza diritto di voto;
- f) un/una rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;
- g) il/la Responsabile della Segreteria Amministrativa, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- h) il/la Responsabile della Segreteria Didattica, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- i) il/la Responsabile della Segreteria della Ricerca, che partecipa alle sedute con voto consultivo sulle materie di propria competenza;
- l) il/la Direttore/Direttrice della Biblioteca di Area di Scienze della Formazione o un/una suo/sua rappresentante, con funzione consultiva sulle materie di propria competenza.

In conformità con quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo, i docenti la cui chiamata è stata proposta dal Dipartimento vengono assegnati d'ufficio al Dipartimento stesso ed entrano a far parte del suo Consiglio. Le procedure con cui un docente si trasferisce da uno ad altro dipartimento dell'Ateneo sono invece regolate dalle norme sulla mobilità interna.

3. Le rappresentanze di cui ai punti c), d), e) e f) del comma 2 sono elette con diritto di voto limitato alla componente da rappresentare. Fatto salvo quanto diversamente stabilito

dallo Statuto, ogni elettore/elettrice può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare.

4. Le votazioni per le elezioni delle rappresentanze di cui ai punti c), d), e), f) del comma 2 sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al 15% di tutti gli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più componenti, la votazione può essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione degli organi.

5. Per le elezioni del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al medesimo personale di ruolo in servizio presso il Dipartimento fatta eccezione per i/le Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca che godono soltanto dell'elettorato attivo. Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sussista una situazione di parità risulta eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato. Le elezioni vengono indette dal/dalla Direttore/Direttrice con un decreto che determina il numero dei rappresentanti da eleggere, la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni nonché ogni altra indicazione resa necessaria da quanto previsto nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

6. Le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera d) si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

7. La durata del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo è di tre anni. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di due anni. La durata del mandato del/della rappresentante dei docenti a contratto è di un anno. La durata del mandato del/della rappresentante degli assegnisti di ricerca è di un anno. In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

#### **Art. 14**

#### **Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal/dalla Direttore/Direttrice, che lo presiede. In sua assenza le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal/dalla Vicedirettore/Vicedirettrice vicario/a. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte di norma dal più anziano in ruolo tra i/le Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca, oppure dalle tre figure per le materie di rispettiva competenza.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno cinque volte l'anno. Lo stesso Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del/della Direttore/Direttrice o su richiesta di un quinto dei componenti. In quest'ultimo caso, il/la Direttore/Direttrice è tenuto/a ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
3. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono valide se:
  - a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;
  - b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.
4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se partecipano alla seduta.
5. L'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento è stabilito dal/dalla Direttore/Direttrice e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Dipartimento.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto dalla legge o dai regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del/della Direttore/Direttrice.

7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo/la riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado. Nei casi in cui il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo di ruolo e degli studenti non hanno diritto di voto e il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori.

8. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione e vengono poste subito in votazione. I richiami al Regolamento e all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il/la Direttore/Direttrice li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.

9. Le richieste di partecipazione a progetti, nulla osta o qualsiasi tipo di autorizzazione, devono pervenire agli uffici competenti del Dipartimento al massimo entro il giorno successivo a quello della convocazione del Consiglio.

10. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire esterni, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il/la Direttore/Direttrice dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli esterni devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

11. Il/la Direttore/Direttrice può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere

problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi, di cui pure è redatto verbale, non sono previste né votazioni né delibere.

12. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono essere approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal/dalla Direttore/Direttrice e dall'estensore o gli estensori del verbale (i/le Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca in ragione delle materie di rispettiva competenza). I Consiglieri che chiedono che il proprio intervento venga riportato testualmente nel verbale sono tenuti a dichiararlo formalmente al Consiglio e a presentare al verbalizzante nella stessa seduta il testo scritto dell'intervento. Gli originali dei verbali sono conservati a cura degli uffici amministrativi presso la sede della Segreteria Amministrativa del Dipartimento. I verbali delle sedute, dopo la relativa approvazione, sono pubblici. Le norme per la relativa consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

### **Art. 15 Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il/la Direttore/Direttrice nell'espletamento delle funzioni di gestione del Dipartimento. Il Consiglio può altresì attribuire alla Giunta l'istruttoria di questioni la cui competenza a deliberare è del Consiglio stesso.

2. La Giunta dura in carica tre anni e in ogni caso fino alla cessazione della carica del/della Direttore/Direttrice. È composta da: il/la Direttore/Direttrice, il/la Vicedirettore/Vicedirettrice vicario/a, due rappresentanti eletti tra i professori ordinari, due rappresentanti eletti tra i professori associati, due rappresentanti eletti tra i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, un/una rappresentante eletto/a tra il personale tecnico e amministrativo di ruolo.

3. I docenti a cui il/la Direttore/Direttrice ha attribuito una delega specifica o un incarico speciale possono essere invitati a partecipare alla Giunta quando all'ordine del giorno vi

siano questioni relative al settore di loro competenza, senza diritto di voto.

4. Alla Giunta prendono altresì parte, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, i/le Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca.

### **Art. 16** **Modalità di funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata dal/dalla Direttore/Direttrice, che la presiede. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte di norma dal più anziano in ruolo tra i/le Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca, oppure dalle tre figure per le materie di rispettiva competenza.

2. La Giunta si riunisce in seduta ordinaria non meno di cinque volte l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno cinque componenti. In quest'ultimo caso, il/la Direttore/Direttrice è tenuto/a ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.

3. Le sedute della Giunta sono valide se:

- a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.

5. L'ordine del giorno della Giunta è stabilito dal/dalla Direttore/Direttrice. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno cinque componenti della Giunta.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del/della

Direttore/Direttrice.

**Art. 17**  
**Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti rappresenta un osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

2. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico- formative e di servizio agli studenti;
- d) segnala eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai regolamenti di Ateneo.

3. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

4. La Commissione Paritetica è composta da otto membri, quattro docenti e quattro studenti di cui uno appartenente ai corsi di dottorato di ricerca. La componente dei docenti è eletta dal Consiglio di Dipartimento. La componente degli studenti è designata rispettivamente al loro interno dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento e dai dottorandi. L'elezione e la designazione dei rappresentanti deve tener conto del rispetto della pari rappresentanza di genere (art. 31 comma 4 Statuto).

5. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il/la Presidente nella persona di

un/una professore/professoressa e il/la Vicepresidente nella persona di uno/una studente/studentessa. La durata del mandato del/della Presidente di Commissione Paritetica è di tre anni. La durata del mandato del/della Vicepresidente di Commissione Paritetica è di due anni.

### **Art. 18**

#### **Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica**

1. La Commissione Paritetica è convocata dal/dalla Presidente, che la presiede. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal/dalla Responsabile della Segreteria didattica, che vi partecipa con voto consultivo.
  
2. La Commissione Paritetica si riunisce in seduta ordinaria almeno cinque volte l'anno. La stessa Commissione può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno tre dei componenti. In quest'ultimo caso, il/la Presidente è tenuto/a ad effettuare la convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
  
3. Le sedute della Commissione sono valide se:
  - a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza;
  - b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.
  
4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 3 punto b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
  
5. L'ordine del giorno della Commissione Paritetica è stabilito dal/dalla Presidente. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno cinque componenti della Commissione.
  
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto,

salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

#### **Art. 19**

#### **Svolgimento delle adunanze**

1. Le adunanze degli organi di cui agli artt. 13, 15 e 17 del presente Regolamento si svolgono di norma in presenza con partecipazione telematica, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali”, a cui si rimanda.
2. Sono altresì ammesse le adunanze telematiche con mezzo di messaggistica elettronica e, in caso di particolari esigenze, le adunanze telematiche.

#### **Art. 20**

#### **Partecipazione del Dipartimento alla Biblioteca d’area**

1. Il Dipartimento partecipa alle attività della Biblioteca d’area di Scienze della Formazione “Angelo Broccoli”, del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), nelle forme stabilite dai Regolamenti di tali strutture.

### **TITOLO IV**

### **STRUTTURE E RUOLI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO**

#### **Art. 21**

#### **Organismi e strutture funzionali allo svolgimento della didattica e della ricerca**

1. Presso il Dipartimento sono permanentemente istituite una Commissione di Programmazione, presieduta dal/dalla Direttore/Direttrice, una Commissione per la Didattica, una Commissione per la Ricerca e i Laboratori, con competenze di natura istruttoria e propositiva.
2. Il Dipartimento può istituire ulteriori commissioni permanenti e commissioni

temporanee con compiti istruttori e/o propositivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

3. Le commissioni sono istituite con delibere del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le commissioni operano secondo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

### **Art. 22** **Ruoli funzionali allo svolgimento delle attività del Dipartimento**

1. In conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, presso il Dipartimento operano un/una Responsabile della Segreteria Amministrativa, un/una Responsabile della Segreteria Didattica e un/una Responsabile della Segreteria della Ricerca.

2. Il/la Responsabile della Segreteria Amministrativa svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il/la Direttore/Direttrice, gestione amministrativa della carriera docenti, gestione amministrativo-contabile, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione collaborazioni occasionali e continuative, contratti, accordi e convenzioni, gestione contabile progetti di ricerca, rapporti con i fornitori e ordinativi, liquidazione fatture, inventario, liquidazione compensi, missioni e rimborsi spese, tesoreria.

3. Il/la Responsabile della Segreteria Didattica svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il/la Direttore/Direttrice, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione organizzativa e procedurale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, gestione organizzativa e procedurale dei processi di valutazione della qualità dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, aggiornamento sito web pagine didattiche, borse di collaborazione studenti, borse di studio e tutoraggio, offerta formativa, programmazione didattica annuale, stage e tirocini, calendario didattico esami, gestione sportello studenti.

4. Il/la Responsabile della Segreteria della Ricerca svolge, in generale, le seguenti funzioni: collaborazione con il/la Direttore/Direttrice, verbalizzazione Consiglio e Giunta per le materie di propria competenza, gestione progetti PRIN, FIRB, Giovani Ricercatori, gestione progetti europei, rendicontazione progetti di ricerca, aggiornamento delle pagine *web* relative alla ricerca, gestione assegni di ricerca, gestione dottorati di ricerca, anagrafe nazionale della ricerca, processi di valutazione della qualità della ricerca, promozione e internazionalizzazione della ricerca, *fund raising*.

5. In aggiunta a quelle previste dal presente articolo, il/la Direttore/Direttrice, in relazione alle esigenze della struttura, può attribuire ai Responsabili delle Segreterie Amministrativa, Didattica e della Ricerca eventuali ulteriori funzioni.

### **Art. 23** **Partizioni interne**

1. In ragione della complessità e della consistenza numerica delle aree culturali e scientifiche, i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento possono aderire liberamente ad una sua partizione, denominata sezione di ricerca.

2. La sezione si costituisce sulla base di un progetto che ne definisce le linee specifiche di ricerca. Il numero dei docenti che ad essa aderisce non può essere inferiore a dodici. Qualora il numero minimo dei componenti venga meno, la sezione è sciolta. Sulla base delle proposte pervenute, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di costituire le sezioni.

3. La sezione promuove e sostiene forme di collaborazione e di coordinamento delle attività scientifiche dei suoi membri; favorisce il raccordo con altre strutture di ricerca interne ed esterne e la partecipazione a bandi di ricerca nazionali e internazionali. La sezione riferisce con periodicità triennale sulle proprie attività al Consiglio di Dipartimento. La sezione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti delle risorse assegnate al Dipartimento stesso o acquisite dall'esterno. La sezione elegge al proprio interno un coordinatore.

## TITOLO V ORGANI PER LA DIDATTICA

### Art. 24 Collegi Didattici

1. Per il coordinamento delle proprie attività didattiche, presso il Dipartimento sono istituiti i seguenti Collegi Didattici:
  - Collegio Didattico del Corso di Laurea in “Educatori di Nido e dei Servizi per l’Infanzia”, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di laurea. A tale Collegio sono affidate anche le competenze relative agli aspetti gestionali del preesistente assetto del corso di laurea, allorché la sua denominazione era “Educatore Professionale di Comunità”.
  - Collegio Didattico del Corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori”, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di laurea nonché al corso di laurea in "Scienze dell'educazione in modalità prevalentemente a distanza". A tale Collegio sono affidate anche le competenze relative agli aspetti gestionali del preesistente assetto del corso di laurea, allorché la sua denominazione era “Scienze dell’Educazione” nonché del corso di laurea in “Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane” ora disattivato.
  - Collegio Didattico del Corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia (L 39-L 40).
  - Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali (LM 50 e LM 87).
  - Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua (LM 57 e LM 85).

- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, composto dai professori e ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85bis).

2. Presso il Dipartimento è altresì istituito il Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in *E-learning e Media Education*, composto dai professori e dai ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di Laurea Magistrale in *E-learning e Media Education* (LM 93). In considerazione del fatto che tale corso di studio è di rilievo interdipartimentale, al Collegio Didattico possono afferire anche i professori e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo che vi svolgono attività didattica.

3. Il Collegio Didattico è composto da:

- professori di ruolo e ricercatori che hanno chiesto di afferire e che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studio;
  - docenti appartenenti ad altri organi collegiali che svolgono attività didattica nell'ambito del corso di studio, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto;
  - un/una rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo assegnato al Collegio Didattico individuato con modalità autonomamente definite dal personale stesso;
- La eventuale presenza nel Collegio Didattico di una rappresentanza degli studenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ne stabilisce altresì le modalità di elezione. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Collegio Didattico, senza diritto di voto, i docenti a contratto.

4. In deroga al principio generale di cui al comma 3, per cui ogni professore/professoressa e ricercatore/ricercatrice può afferire e partecipare con diritto di voto alle riunioni di un solo Collegio Didattico, per gli afferenti al Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in *E-learning e Media Education* e del corso di laurea interateneo in convenzione con l'Università degli Studi della Tuscia, considerata la specificità del corso di carattere interdipartimentale ed interateneo, è ammessa l'afferenza e la partecipazione con diritto di voto alle riunioni di due distinti Collegi Didattici.

5. Il Collegio Didattico elegge al proprio interno un/una Coordinatore/Coordinatrice con le modalità stabilite dal regolamento elettorale. La durata in carica del/della Coordinatore/Coordinatrice è di tre anni. Entro trenta giorni dalla sua nomina con decreto del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento, il/la Coordinatore/Coordinatrice individua un/una docente come Vice-Coordinatore/Vice-Coordinatrice. Anche la nomina del Vice-Coordinatore/Vice-Coordinatrice è effettuata con decreto del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento. Nel caso di collegi didattici che prevedono diversi curricula e che aggregano più corsi di studio, il/la Coordinatore/Coordinatrice può nominare due Vice-Coordinatori/Vice-Coordinatrice. Il/la Coordinatore/Coordinatrice o il/la Vice-Coordinatore/Vice-Coordinatrice di un Collegio Didattico non può ricoprire alcuna di tali cariche in altro corso di studio.

#### **Art. 25 Compiti del Collegio Didattico**

1. Il Collegio Didattico provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Al Collegio Didattico spetta in particolare:
- a) regolamentare, esaminare e approvare i piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
  - b) organizzare e regolamentare i servizi di orientamento e di tutorato in sinergia con i servizi attivati a livello di Dipartimento e di Ateneo;
  - c) determinare i limiti delle possibilità di immatricolazione e delle modalità di accesso;
  - d) determinare i limiti delle possibilità di accesso da congedi, trasferimenti e passaggi;
  - e) determinare i limiti delle possibilità di iscrizione fuori corso;
  - f) coordinare l'eventuale organizzazione modulare dei corsi;
  - g) stabilire l'eventuale propedeuticità tra gli insegnamenti;
  - h) determinare le modalità degli obblighi di frequenza delle attività didattiche;
  - i) definire le attività di laboratorio, le attività pratiche e di tirocinio con le relative nomine dei *tutor* interni.

2. Al Collegio Didattico compete la predisposizione della documentazione e dei materiali necessari all'accREDITAMENTO dei corsi di laurea di sua competenza. A tal fine provvede a:

- acquisire i dati messi a disposizione dall'Ufficio Statistico, dall'Ufficio Tirocini e dalle altre strutture di Ateneo;
- verificare l'efficienza nell'utilizzo del personale docente e delle strutture;
- monitorare le carriere degli studenti mediante analisi delle singole coorti sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia (es. tasso di abbandono tra primo e secondo anno, numero medio di CFU acquisiti dallo studente per anno di corso, tempo medio di durata del corso di studi, percentuale di studenti lavoratori);
- rilevare il livello di soddisfazione degli studenti frequentanti sulla base del questionario predisposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- monitorare il livello di soddisfazione dei laureati;
- monitorare i tempi di inserimento nel mondo del lavoro e gli esiti occupazionali dei laureati fino a tre anni dal conseguimento del titolo.

#### **Art. 26**

#### **Svolgimento delle adunanze dei Collegi Didattici**

1. Le adunanze dei Collegi Didattici si svolgono di norma in presenza con partecipazione telematica, con le modalità previste dal "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali", a cui si rimanda.

2. Sono altresì ammesse le adunanze telematiche con mezzo di messaggistica elettronica e, in caso di particolari esigenze, le adunanze telematiche.

### **TITOLO VI**

#### **NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 27**

#### **Procedure di approvazione e modifica del presente Regolamento**

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento e proposto per

l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. Il Senato Accademico può rinviare la proposta, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Qualora i rilievi non vengano accolti, le norme contestate non possono essere emanate.

2. Il presente Regolamento viene emanato dal/dalla Rettore/Rettrice, previa deliberazione degli organi competenti adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

3. La modifica del Regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.